

ASSOCIAZIONE CULTURALE "SAVIGLIANO IN.Contra APS"

STATUTO

TITOLO I

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E ASSOCIATI

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile è costituita l'Associazione per lo sviluppo nel territorio, della cultura, del turismo e dei servizi connessi, denominata:

"Associazione Culturale SAVIGLIANO IN.Contra APS".

L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nella comunicazione rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

2. Gli Associati si suddividono in Associati Fondatori e Associati Ordinari e Soci Volontari. Sono Associati Fondatori i Sigg.:

- Bori Giuseppe nato a Savigliano il 15 Ottobre 1989 C.F.: BROGPP89R15I470X residente a Savigliano in Via dell'Artigianato nr. 13

- Bruno Ilario nato a Cuneo il 07 Febbraio 1965 C.F.: BRNLRI65B07D205S residente a Savigliano in Corso Lazzaro Isoardi nr. 7

- Rubiolo Aldo nato a Saluzzo il 09 Gennaio 1966 C.F. RBLLDA66A09H727N residente a Savigliano in Via Giuseppe Capra nr. 11

- Ruffino Gianpiero nato a Torino il 18 Marzo 1966 C.F. RFFGPR66C18L219G residente a Genola in Via Vittorio Veneto nr. 17

- Supertino Francesca Margherita nata a Cuneo il 08 Maggio 1970 C.F.: SPRFNC70E48D205C residente a Marene in Via Tetti Botta nr. 7

- Testa Piermatteo nato a Savigliano il 16 Maggio 1989 C.F.: TSTPMT89E16I470U residente a Savigliano in Strada Canavere nr. 13

- Todeschelli Alessandro nato a Cuneo il 20 Giugno 1978 C.F. TDSLNS78H20D205B residente a Savigliano in Via San Bernardo nr. 19

3. L'ingresso o la cessazione di Associati non comporta la modifica del presente Statuto.

Articolo 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in Savigliano, Via San Bernardo nr. 19

2. Su determinazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti e diversamente allocati, secondo le esigenze organizzative, uffici secondari.

Articolo 3 – DURATA

1. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo proroga o scioglimento anticipato. Sono fatte salve le cause di scioglimento previste dalla legge.

TITOLO II OGGETTO

Articolo 4 - OGGETTO E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE E RELATIVE ATTIVITÀ

1. L'Associazione opera in Italia. Essa non ha finalità di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. Gli utili o gli avanzzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

3. L'anno solare e l'esercizio finanziario vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

4. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

5. L'Associazione si propone di promuovere lo sviluppo del territorio, della cultura, del turismo e dei servizi connessi. Promuovere attività in campo sociale e solidarietà verso famiglie e verso qualsiasi soggetto. Pertanto essa persegue le seguenti finalità:

a) Attività di interesse generale. Gli Enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. (ex art. 5 D.Lgs n. 117/2017)

b) contribuire alla crescita culturale dei territori rappresentati ed allo sviluppo unitario della loro immagine, anche allo scopo di incrementarne le potenzialità turistiche;

c) promuovere attività di studio, di documentazione, di comunicazione, di servizio, per la valorizzazione sistematica dell'identità territoriale, culturale, storica e antropologica anche attraverso collaborazioni, convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, Enti, Istituti di ricerca ed Università;

d) progettare, realizzare, organizzare, gestire eventi e iniziative di valore culturale, di affermazione delle tradizioni, di identificazione delle peculiarità Comunal, di promozione delle opportunità produttive commerciali al servizio del turismo, assistendo gli Associati nel coordinamento delle programmazioni in materia;

e) perseguire finalità di solidarietà sociale nell'assistenza sociale, istruzione, formazione verso qualsiasi soggetto di ambo i sessi, nonché giovani e/o nuclei familiari di ogni ceto sociale, etnia e religione, in particolar modo nei confronti di coloro che si trovano in condizione di marginalità sociale e/o fisica, o a rischio di emarginazione per motivi di ordine familiare, economico e psicologico-comportamentale;

f) mettere a disposizione della comunità e degli operatori locali, pubblici e privati, la propria esperienza e le proprie capacità consulenziali, coordinando sistemi informativi, implementando banche dati, sviluppando iniziative editoriali, costituendo strutture di servizio per la valorizzazione delle attività culturali e dei siti turistici, prestando ogni collaborazione in materia ai Ministeri competenti, alla Regione Piemonte, alle Amministrazioni Provinciali ed agli altri Enti o Istituzioni interessati;

g) diffondere, sviluppare, valorizzare e tutelare il marchio "SAVIGLIANO IN.CONTRA APS",

di cui al successivo articolo 8, che si identifica con la denominazione ed il logo dell'Associazione, regolamentandone l'uso, promuovendo iniziative nazionali ed internazionali, nonché partecipando, e/o favorendone la costituzione, a enti, organismi, associazioni, società, che possano rendersi fruitori e/o destinatari di finanziamenti pubblici e privati per lo sviluppo delle proprie attività, e ancora possano rappresentare il punto di riferimento per l'adesione di personalità in grado di accreditare l'immagine e le attività dell'Associazione SAVIGLIANO IN.Contra APS;

h) proporre e curare interventi di restauro, recupero funzionale, valorizzazione e fruizione di beni culturali e turistici, attivandosi per la raccolta di risorse finanziarie e l'organizzazione di capacità gestionali, coordinando le competenze necessarie e potendo anche assumere la funzione di soggetto attuatore di progetti elaborati da Enti Pubblici o da privati;

i) promuovere sistemi e gestioni territoriali di beni, attività culturali e turistiche tra loro integrati, favorendo l'interscambio nazionale ed internazionale delle esperienze;

j) raccogliere e diffondere le informazioni riferite all'ambito di competenza, collaborando con gli uffici di informazione ed accoglienza turistica e raccordandosi in un'ottica di sistema all'agenzia turistica locale;

k) promuovere e realizzare iniziative per lo sviluppo delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed attività dirette ad attrarre i turisti ed a favorirne il soggiorno, rafforzando l'immagine degli Associati anche attraverso la valorizzazione di punti d'accoglienza, bookshop, filmati, pubblicazioni, linee di oggettistica, strumenti di merchandising e di comunicazione, promozioni, in Italia e all'estero;

l) sensibilizzare gli operatori, le Amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità, curando iniziative di formazione, con speciale riferimento ai giovani ed allo sviluppo di potenzialità di inserimento occupazionale;

m) favorire la formazione di proposte integrate e di pacchetti innovativi di offerta turistica da parte degli operatori, promuovendo la salvaguardia ambientale e la tutela delle produzioni tipiche locali come valori principali del territorio agricolo;

n) fornire consulenza legislativa, amministrativa, economico-finanziaria e logistica organizzativa verso altre Associazioni, Enti pubblici e privati ed assisterli per lo studio e l'attuazione di progetti di valorizzazione ed utilizzo delle risorse ambientali, culturali e turistiche, nonché per l'allestimento e lo svolgimento di iniziative locali.

6. In relazione al perseguimento dei fini indicati al comma precedente, l'Associazione potrà inoltre esercitare le seguenti attività, purché non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, ma solo in quanto attinenti e comunque connesse allo scopo associativo:

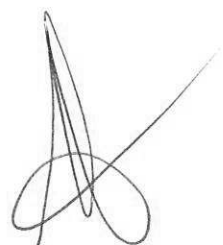
a) acquistare quote di partecipazione o partecipare alla costituzione di associazioni, consorzi o altri enti, che su ampia dimensione territoriale o in specifici settori si propongano scopi sociali eguali o affini o comunque annessi al proprio;

b) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento e contributo e procedere all'assunzione ed alla concessione di mutui sotto qualsiasi forma, con privati, società ed istituti di credito, nonché al rilascio di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e non.

7. L'Associazione potrà conseguire l'oggetto associativo anche mediante convenzioni e rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, organismi associativi e cooperativi.

8. L'Associazione potrà altresì esplicare tutte quelle ulteriori attività che, a giudizio dell'Organo Amministrativo, debbano ritenersi complementari a quelle sopra indicate e necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione, compresa qualunque operazione immobiliare, mobiliare, commerciale o finanziaria.

TITOLO III



COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Articolo 5 - COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione potrà avere una composizione mista, comprendente risorse pubbliche nonché la partecipazione di enti e privati interessati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI.

1. Sono previsti il recesso e l'esclusione dell'Associato, nei casi ed alle condizioni previsti dal regolamento interno di cui al successivo articolo 13. L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo in caso di inadempimento o impossibilità sopravvenuta ad adempiere agli obblighi associativi.

2. È però stabilito che il recesso o l'esclusione così operati lascino fermi ed impeggiati gli obblighi già assunti in materia di contributi e qualsiasi altro obbligo pregresso dell'Associato verso l'Associazione.

3. Il recesso o l'esclusione comportano la perdita della qualità di Associato e la corrispondente riduzione del Fondo Associativo.

Articolo 7 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati Fondatori sono quelli indicati al comma 2 dell'articolo 1 del presente statuto.

2. Gli associati, il cui numero è illimitato, ma non inferiore al minimo di legge previsto per le Associazioni di Promozione Sociale, si distinguono, ai soli fini delle modalità di associazione e senza che ciò costituisca discriminazione di alcuna natura relativamente al rapporto associativo, in "Associati Fondatori" e "Associati Ordinari".

3. Per ogni Associato, l'Organo Amministrativo ha l'obbligo di annotare sul libro degli Associati l'indicazione della loro natura di Associati Fondatori e di Associati Ordinari e delle rispettive quote, oltre alle eventuali modifiche o cancellazioni.

TITOLO IV

FONDO ASSOCIATIVO - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE - QUOTE - CONTRIBUZIONI

Articolo 8 - FONDO ASSOCIATIVO - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Fondo Associativo è di importo variabile. Esso è costituito dalle quote di partecipazione a tale fineversate dagli Associati.

2. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dai depositi monetari e/o dai beni in cui verrà investito il Fondo Associativo;

b) dai contributi volontari, o eventualmente spettanti per legge, provenienti da qualunque terzo soggetto pubblico o privato e aventi natura legale di donazione o, rispettivamente, di erogazione ai sensi di legge, nonché dagli eventuali contributi volontari che i singoli Associati ritengono di versare in aggiunta ai contributi annui obbligatori a loro carico, quali previsti dal successivo articolo 10

Articolo 9 - DISCIPLINA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

1. L'ingresso di nuovi Associati nell'Associazione, siano essi persone giuridiche o fisiche, enti od associazioni pubblici o privati, è illimitato, ma non inferiore al minimo di legge previsto per le Associazioni di Promozione Sociale. L'ingresso di nuovi Soci è subordinato

alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo che dovrà comunicare la sua delibera, anche favorevolmente, in forma scritta all'interessato. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivarne la deliberazione e deve darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

2. Il Regolamento interno di cui all'articolo 13 stabilisce tra l'altro le condizioni, i termini e le modalità di ingresso dei soci, nonché l'ammontare minimo del versamento a titolo di quota associativa.

Articolo 10 - CONTRIBUTI ANNUI IN DENARO DA PARTE DEGLI ASSOCIATI PER IL FUNZIONAMENTO

Ferme restando le quote associative, l'Organo Amministrativo di cui all'articolo 18 sottoporrà annualmente all'Assemblea, assieme al bilancio consuntivo e relativi documenti e al bilancio preventivo e relativi documenti, un programma di massima delle iniziative dell'Associazione per l'anno successivo, con la previsione del loro costo complessivo che dovrà essere coperto con risorse raccolte all'esterno e/o con i contributi annui degli Associati. I contributi approvati sono obbligatori per tutti gli Associati anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Articolo 11 - APPORTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati sono tenuti a conformarsi allo Statuto ed alle deliberazioni degli Organi dell'associazione.

E' dovere di tutti gli associati:

- a) Versare, entro il termine fissato, nelle Casse dell'associazione, la quota di iscrizione relativa ad ogni anno di esercizio, secondo l'importo determinato dal Consiglio d'Amministrazione, entro il mese di gennaio di ogni anno;
- b) Partecipare con assiduità all'attività associativa;
- c) Rendersi disponibili per quanto riguarda l'impegno alla realizzazione delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- d) Promuovere e divulgare gli ideali dell'Associazione.

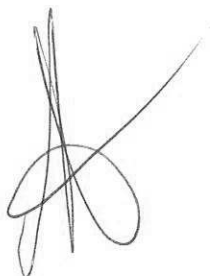
L'Adesione all'associazione ha durata annuale coincidente con l'esercizio sociale e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata alla sede dell'associazione entro il 31 ottobre di ogni anno. In tale caso, la disdetta ha decorrenza dal 1^a gennaio dell'anno successivo. Il mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo vale come mancato rinnovo della adesione. E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo. La stessa in ogni caso non è rivalutabile ad alcun fine e non è collegata a titolarità di diritti patrimoniali relativamente al patrimonio dell'associazione.

TITOLO V

ORGANI ASSOCIATIVI: ASSEMBLEA

Articolo 12 - ASSEMBLEA ASSOCIATIVA. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'Assemblea rappresenta la universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in



conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati ancorché non

interventuti, astenuti o dissenzienti.

2. L'Organo Amministrativo predispone ed approva il Regolamento interno dell'Associazione, che sarà vincolante per ciascun Associato e disciplinerà le materie previste dal presente Statuto e altre materie per cui ritenga opportuno dettare una specifica disciplina, nel rispetto dello Statuto stesso.

Articolo 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo.

2. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale purché in Italia, mediante lettera raccomandata spedita al domicilio degli Associati, messaggio di posta elettronica o consegna a mano, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso conterrà la data, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella lettera di convocazione dovrà essere prevista l'ora e il giorno della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. In mancanza di tale formalità, le assemblee saranno parimenti valide qualora siano rappresentati tutti i Soci e vi assistano tutti gli Amministratori in carica ed il Revisore dei Conti. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata, quando lo richiedano particolari esigenze, anche oltre i limiti ordinari di legge e comunque entro cento ottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo.

Articolo 14 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Possono partecipare all'Assemblea gli Associati iscritti regolarmente sul libro degli Associati.

2. Nel caso in cui un Associato sia rappresentato da persona diversa dal soggetto cui per legge e Statuto spetta la rappresentanza legale, essa dovrà essere munita di delega scritta rilasciata dallo stesso rappresentante legale.

3. La delega per partecipare ad una certa Assemblea ha valore anche per le successive convocazioni prosecuzioni della stessa Assemblea.

4. Ai fini di cui al presente articolo ogni Associato dovrà comunicare all'Organo Amministrativo dell'Associazione il proprio recapito.

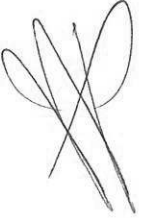
Articolo 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo (d'ora in poi detto Consiglio di Amministrazione) o dal Vice Presidente, in caso di sua assenza, e nel caso di assenza di entrambi, o di impedimenti o di rinuncia, da persona eletta dagli intervenuti a maggioranza anche solo relativa.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e del diritto di voto, del diritto di intervento in Assemblea, nonché dirigere, regolare le discussioni, stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni, curare la redazione dei verbali.

Articolo 16 - QUORUM COSTITUTIVI E QUORUM DELIBERATIVI

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio



e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto per specifiche materie, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti spettanti ai presenti.

2. Per l'aumento del Fondo Associativo occorrerà tuttavia la presenza degli Associati in possesso di almeno i due terzi dei voti totali.
3. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea con voto favorevole di almeno i due terzi dei voti totali.
4. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Tutti gli Associati Fondatori e Ordinari hanno un voto per ogni singola persona.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE: AMMINISTRAZIONE

Articolo 17 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri non minore di tre e non maggiore di nove. L'Assemblea, prima di procedere all'elezione, determinerà il numero dei Consiglieri nei limiti sopra indicati.
2. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio, e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere eletto con la maggioranza del 51% dei partecipanti all'Assemblea.

Articolo 18 - ARTICOLAZIONI INTERNE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio nomina un Presidente e un Vice Presidente.
2. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quanto per legge o per Statuto è inderogabilmente di competenza dell'Assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati o commissioni, presieduti da un Consigliere o da persone particolarmente competenti e esperte, per studiare, analizzare, programmare e realizzare iniziative di settore o per aree geografiche, per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione coinvolgendo il patrimonio culturale e di esperienza delle varie associazioni culturali, sportive, folcloristiche e di volontariato, che operano sul territorio. Compiti e limiti operativi dei comitati o commissioni saranno fissati dal Regolamento di cui all'articolo 13 e comunque ogni iniziativa dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione che ne fisserà i limiti di spesa, compatibilmente con il bilancio di previsione. I comitati e le commissioni operative svolgeranno i loro incarichi sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato.
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, delegando a lui proprie attribuzioni (escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza). La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con le altre cariche associative. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate

relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Articolo 19 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella propria sede legale, ma può essere convocato anche in altre località del territorio piemontese.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo

ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.

3. La convocazione del Consiglio ha luogo mediante lettera raccomandata anche a mano, e-mail o fax inviati al domicilio di ciascun Consigliere e del Revisore dei Conti, almeno

cinque giorni prima del termine fissato per l'adunanza, indicando la località della riunione

e precisando l'ora e il giorno nonché le materie da trattare; in caso di comprovata urgenza

potrà essere convocato a mezzo telegramma, email o telex o telefax con la sola osservanza

del termine di quarantotto ore.

4. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la

presenza di tutti gli Amministratori e del Revisore dei Conti.

Articolo 20 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della

maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. Per la Presidenza si applicano le norme di legge ed il Presidente ha diritto ad un solo

voto come Consigliere.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario permanente (salvo

revoca o dimissioni) anche non Amministratore ed un Tesoriere, che sovrintenda ai lavori

di carattere amministrativo e contabile-finanziario.

4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del

mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando

l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e

rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di

mancaza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea

provvede alla surroga mediante elezione.

Articolo 21 - LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. La rappresentanza dell'Associazione e la firma associativa sia di fronte ai terzi sia in

giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri interni ed i suoi poteri

di rappresentanza esterna saranno esercitati dal Vice Presidente.

3. Il concreto compimento di singoli atti di rappresentanza esterna da parte del Vice

Presidente attestati per sé la ricorrenza delle condizioni perché egli possa esercitare tali

poteri ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità al proposito.

4. La rappresentanza e la firma spettano all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri

ad esso delegati.

Articolo 22 - DEFINIZIONE DI ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Quando il presente Statuto si riferisce all'Organo Amministrativo intende riferirsi al

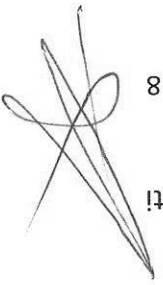
Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 – REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea tra soggetti non appartenenti

all'Associazione iscritti all'apposito Registro.

8



2. Il Revisore dei Conti dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio, ed è rieleggibile. Partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione convoto consultivo.

3. Il Revisore dei Conti esercita il controllo su tutte le operazioni contabili, sulla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo; svolge inoltre funzioni di controllo interno e di vigilanza sullo svolgimento dei progetti e degli adempimenti, con l'obbligo di ufficializzare immediatamente agli Amministratori eventuali rilievi o disfunzioni, suggerendo soluzioni.

TITOLO VII

SCIoglimento - DISPOSIZIONI GENERALI DI CHIUSURA

Articolo 24 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI LIQUIDAZIONE

1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 25 - CLAUSOLA GENERALE DI CHIUSURA

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n.106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.



